



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
“Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara”
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DETERMINAZIONE

N° 1209 DEL 18.11.2016

Del Direttore della U.O.C. Affari Generali

OGGETTO Risarcimento danni eredi Sig. C. D. (fasc. 736) – Esecuzione Sentenza Tribunale di Cosenza.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, in forza della delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n°243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la spesa di **€.744,685,10** scaturente dalla seguente proposta è stata registrata sul Bilancio 2016 conto n° 205.2.101 Fondo Rischi. REG.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

PREMESSO

che in data 06.03.2008 perveniva richiesta di risarcimento danni da parte degli eredi del Sig. CINELLI Davide per i danni subiti in conseguenza a trattamenti sanitari ricevuti presso l'Unità Operativa di Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero Annunziata;

che in data 26.02.2010 n° 3385 è stato notificato Atto di Citazione dinanzi al Tribunale di Cosenza, proposto dalla Sig.ra Bruno Rosa erede del Sig. Cinelli Davide intesa ad ottenere il pagamento dei danni subiti da quest'ultimo, quantificati in €. 948.607,00 oltre interessi e rivalutazioni;

che l'Azienda, constatata la mancata copertura assicurativa, procedeva alla costituzione in giudizio mediante conferimento di incarico a legale esterno nella persona dell'avvocato Gianluca Fava del Foro di Cosenza;

che, in data 08.06.2015 "Il tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda, per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Chiodo Carlo e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza al pagamento in favore degli istanti della somma di €. 300.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva, per il danno parentale.

Condanna Chiodo Carlo e L'Azienda Ospedaliera di Cosenza al pagamento in favore di Bruno Rosa della somma di €. 1.392,00, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva, per il danno alla persona.

Condanna Chiodo Carlo e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza al pagamento in favore degli istanti della somma di €. 192,00, oltre interessi e rivalutazione nei termini di cui in parte motiva, per il danno biologico c.d. terminale.

Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.

Spese al definitivo."

Che in pari data, lo stesso Giudice, dottoressa Beatrice Magarò, emanava la seguente ordinanza:

"Nella causa civile iscritta al n. 987 del Ruolo Generale Affari contenziosi dell'anno 2010;

Vista la sentenza pronunciata in data 08.06.2015;

Ritenuto necessario rimettere la causa sul ruolo al fine di consentire alle parti di interloquire in ordine alla domanda di malleva spiegata dai convenuti nei confronti della Lloyd's Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore.

PQM

Rimette la causa sul ruolo e rinvia all'udienza del 10.07.2015, Ore 9,30 per gli incombenti di cui in parte motiva.

Si comunichi alle parti";

che in data 17.06.2015 l'Avvocato dell'Azienda, con nota n° 14013, trasmetteva all'Ufficio Legale dell'Azienda copia di tale Sentenza n° 904/2015 resa nel procedimento n° 987/2010 R.G., nonché copia dell'Ordinanza, per "una valutazione per la eventuale segnalazione di particolari evidenze da sottoporre al Giudice".

Che copia della nota e relativi allegati venivano trasmessi dall'Ufficio Legale alla UOC Affari Generali "per eventuali e opportune valutazioni" senza alcun commento e/o precisazione in merito all'anomalo svolgimento del procedimento di che trattasi;

che la UOC Affari Generali, in data 27.07.2015, inviava nota al Direttore dell'Ufficio Legale con la quale "... (omissis) ... al fine di procedere all'eventuale esecuzione della sentenza stessa, si chiede di conoscere gli esiti dell'udienza sopra citata (10.07.2015)";

che la UOC Affari Generali con nota del 10.09.2015 indirizzata al Direttore dell'Ufficio Legale sollecitava il riscontro della precedente nota;

che in riscontro, in data 14.09.2015, l'Ufficio Legale inoltrava alla UOC AA.GG. la e-mail dell'Avvocato Gianluca Fava, con la quale comunicava che "all'udienza del 10.07.2015 il Giudice ha ottenuto i chiarimenti richiesti in merito alla citazione del terzo (Lloyd's assicurazioni) rinviando la decisione della causa al 27 novembre 2015 ...omissis....";

che in data 30.09.2016 è stato notificato Atto di Precetto da parte dell'Avvocato Alessandra Formoso per ottenere il pagamento, da parte dell'Azienda Ospedaliera, di quanto disposto in Sentenza n°904/2015 in favore di BRUNO Rosa e CINELLI Emilio;

che in attesa della decisione del Giudice circa la domanda proposta da questa Azienda di manleva nei confronti dei Lloyd's Assicurazioni, è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa;

che per la complessiva spesa di € 744,685,10 possono essere utilizzate le somme accantonate per rischio generico sul bilancio 2016, conto 205.2.101 Fondo Rischi;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004;

Quanto sopra premesso

Accertata la regolarità tecnico - amministrativa

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di corrispondere la complessiva somma di **€ 744.685,10** di cui **€ 373.203,43**, alla sig.ra BRUNO Rosa, (C.F. BRNRSO64M52F416B) - **€ 371.481,67** al Sig. CINELLI Emilio (C.F. CNLMLE96P16D086L) in esecuzione della Sentenza n° 904/2015 emessa dall'adito Tribunale di Cosenza Seconda Sezione Civile, nel Procedimento n° RG 987/2010 mediante bonifico con accreditamento su IBAN: 35H0301503200000002941475;

di precisare che alla spesa complessiva di **€ 744.685,10** scaturente dalla presente determinazione, si farà fronte con le somme accantonate per rischio generico sul conto n°205.2.101 Bilancio 2016;

di autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche di procedere al pagamento di quanto dovuto a fronte della specifica documentazione;

di precisare che all'esito favorevole del giudizio relativo alla domanda di *manleva* nei confronti degli Assicuratori, si procederà per il recupero delle somme pagate;

di precisare che ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 21/1981, le spese relative alla modalità di estinzione dei mandati di pagamento a mezzo conto corrente bancario sono poste a carico del creditore;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 - ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

L'Assistente Amministrativo
Sig.ra Paola Nitti

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati.

Cosenza, lì

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale N.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)